



COMUNE DI CALCIANO (Provincia di Matera)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18
Del 25/09/2020

OGGETTO: Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta propria IMU - Approvazione

Proposta: Area Amministrativa

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **VENTICINQUE**, del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **17:15**, in Calciano e presso la Casa Comunale sita in Via Sandro Pertini, 11 convocato per determinazione del Sindaco, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in **PRIMA** convocazione, sessione **URGENTE** - Seduta **PUBBLICA**. Al momento della votazione sul punto in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.O.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	DE FILIPPO Giuseppe Arturo	SINDACO	X	
2.	INNELLA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
3.	LAUCIELLO Federico	"	X	
4.	IETTO Achille	"		X
5.	ABBATANGELO Giovanni	"	X	
6.	BENEVENTO Francesco	"	X	
7.	DISTEFANO Claudio	"	X	
8.	DE GIACOMO Rosario	"	X	
9.	GERMANO Pietro	"		X
10.	BENEVENTO Domenico	"		X
11.	VEZZUSO Cristiano	"		X

Assume le funzioni di Presidente il Dott. Giuseppe Arturo DE FILIPPO nella sua qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia INNELLI

Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

(X) **il Responsabile dell'Area interessata**, in ordine alla **regolarità tecnica** per quanto di competenza

(X) **il Responsabile dell'Area Finanziaria**, in ordine alla **regolarità contabile**

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso **parere favorevole**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022, la quale: introduce all'art. 1 (commi 738 - 782) una nuova disciplina in materia IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU - TASI in un'unica imposta locale di cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un apposito regolamento;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed in particolare l'art. 138, comma 1 che testualmente recita: *“Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*

Atteso che, conseguentemente all'abrogazione del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 resta applicabile l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui il termine *“per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”* e che *“i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Dato atto che con Decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019, è stato disposto il differimento per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020 e con successivo Decreto del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 50/2020 è stato prorogato al 30 aprile 2020 e, successivamente con Decreto Legge n. 18/2020 tale termine era stato fissato al 31.07.2020;

Preso atto che, in fase di conversione del decreto legge 34/2020, la legge n. 77 del 17.07.2020 pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18.07.2020 ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 30 settembre 2020;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto l'art.1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente*»;

Dato atto che la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, legge di conversione del decreto legge 34/2020, tra l'altro ha introdotto il comma 3 bis all'art. 106 che:

- ha prorogato al 31 ottobre il termine ultimo per la trasmissione al MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e dei Regolamenti dei tributi comunali;
- ha disposto il differimento del termine per la pubblicazione delle citate delibere al 16 novembre;

Vista la Legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) ed in particolare il comma 738 che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*»;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 06.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC nelle sue componenti IMU – TASI e TARI di cui alla Legge 14/2013;

Dato atto che per effetto delle disposizioni sopra richiamate, si rende opportuno revocare le norme revocare parzialmente il citato regolamento ed in particolare tutte le norme generali della IUC di cui al “capitolo A” afferenti l'IMU e la TASI ed i “capitoli B e C” che disciplinano l'IMU e la TASI, con esclusione delle disposizioni contenute nel capitolo D relative alla TARI in quanto non risultano abrogate dalla legge 160/2019;

Ritenuto di poter approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160/2019, composto da n. 31 articoli;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

CON il seguente risultato della votazione:

PRESENTI	7
ASTENUTI	0
VOTANTI	7

CONTRARI	0
FAVOREVOLI	7

DELIBERA

1. Di richiamare quanto in premessa indicato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) composto di n. 31 articoli, istituita dall'art. 1, (commi 738 - 782) della Legge 160 del 27 dicembre 2019;
3. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dell'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296;
4. Di revocare il Regolamento comunale IUC approvato con deliberazione di consiglio n. 28 del 06.08.2014 nella parte afferente l'applicazione della TASI e dell'IMU di cui ai capitoli A e B C ad eccezione del capitolo D che disciplina la TARI;
5. Di considerare abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle innanzi riportate e con le norme nazionali;
6. Di trasmettere ai sensi l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e rilevata l'urgenza di dare applicazione a quanto contenuto nella presente deliberazione,

CON separata ed espressa votazione avente il seguente risultato:

PRESENTI	7
ASTENUTI	0
VOTANTI	7
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	7

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giuseppe Arturo DE FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, consultabile sul sito: www.comune.calciano.mt.it, il giorno _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li _____

Il Messo Comunale
F.to Carmela PALERMO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- (X) dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
- () decorrenza dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia INNELLI